



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0018607
del 22/11/2018**

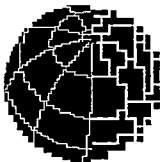


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Gianluca CECCUCCI
Al Dott. Riccardo Mario AZZARA
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 693/2018 del 31/10/2018 – Allegato U al Verbale n. 09/2018 concernente: Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTI).

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 693/2018

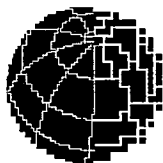
Allegato U al Verbale n. 09/2018

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTI).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTI);
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato ad una collaborazione tecnica e scientifica, a titolo gratuito, avente il seguente oggetto: "Monitoraggio dinamico di strutture edificate";
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTI), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 31/10/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
PER IL MONITORAGGIO DINAMICO DI STRUTTURE EDIFICATE**

T r a

L'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via G. Moruzzi 1, 56124 PISA, in seguito indicato "CNR-ISTI", C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Dott. Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE), il 02/05/1953, in qualità di Direttore f.f., nominato con Provvedimento del Presidente n. 037 prot. AMMCNT 0028635 del 19/04/2018

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito denominato "INGV", P. IVA 06838821004, con sede in Roma Via di Vigna Murata 605, in persona del Prof. Carlo Doglioni, Presidente p.t. dell'INGV, nato a Feltre (BL) il 25 Gennaio 1957

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

PREMESSO

- che INGV opera nel campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata al monitoraggio sismico di strutture edificate e allo sviluppo di apparati strumentali per la misura di parametri fisici e geofisici,
- che CNR-ISTI conduce un'attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dell'identificazione dinamica e del monitoraggio strutturale di costruzioni in muratura di interesse architettonico;
- che in data 7/09/2016 INGV e CNR hanno stipulato un Accordo Quadro quinquennale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 1) Promozione di percorsi di formazione e alta formazione; 2) Realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse; 3) Promozione di scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell'attività didattica ad essa connessa; 4) Attività di stage e formazione; 5) Scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d'interesse comune; 6) Partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari e convegni; 7) Accesso alle facilities per la realizzazione di appositi progetti congiunti;
- che le Parti hanno efficacemente cooperato nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica prot. ISTI n. 2064/2015 siglato in data 12/05/2015 e scaduto in data 11/05/2018, e manifestano la volontà di proseguire la collaborazione nell'ambito di un nuovo e analogo accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità della collaborazione

Il CNR-ISTI e l'INGV (relativamente alla sede distaccata di Arezzo denominata Osservatorio Sismologico) si impegnano in una collaborazione tecnica e scientifica, a titolo gratuito, avente il seguente oggetto: "Monitoraggio dinamico di strutture edificate".

Oggetto della collaborazione sarà il reciproco scambio di informazioni nelle discipline scientifiche utili a migliorare le conoscenze relativamente alla tematica del presente Accordo.

Le Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione i propri mezzi e le proprie esperienze tecnico-scientifiche con lo scopo di sviluppare e/o migliorare le conoscenze riguardo al monitoraggio dinamico di strutture edificate e alla caratterizzazione e sviluppo di strumenti di misura di parametri geofisici.

Art. 2 Referenti scientifici

Responsabile scientifico per CNR-ISTI è la Dott.ssa Maria Girardi.

Responsabile scientifico per INGV è il Dott. Riccardo Mario Azzara.

Art. 3 Prodotti

Il presente Accordo prevede lo scambio di dati prodotti, il miglioramento delle metodologie di analisi, lo sviluppo di tecniche di elaborazione innovative nell'ambito scientifico-tecnologico definito nell'Art. 1.

Al fine di confrontare i dati rilevati dalle strumentazioni in loro possesso e migliorarne le prestazioni, le Parti potranno installare, sotto la propria responsabilità e per un periodo di tempo da stabilire sulla base delle proprie esigenze e disponibilità, le rispettive strumentazioni su una o più costruzioni di interesse comune.

Il presente Accordo prevede inoltre:

- i) che siano garantiti ad ambo le Parti l'accesso a dati preesistenti necessari alla presente collaborazione e la trasmissione di quelli ottenuti nell'ambito della presente collaborazione,
- ii) la possibilità di organizzare congiuntamente corsi, seminari e conferenze presso CNR-ISTI e/o INGV con personale qualificato di ambo le Parti,
- iii) la mobilità dei ricercatori interessati alla collaborazione presso ambo le Parti per incontri di discussione ed analisi di dati,
- iv) la collaborazione al processo formativo di studenti, dottorandi e/o post-dottorandi,
- v) la redazione, congiunta o non, di pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività di cui al presente Accordo,
- vi) la preparazione congiunta di proposte progettuali, anche in collaborazione con altri eventuali partners, da presentare nell'ambito di bandi regionali, nazionali ed europei.

Articolo 4. Confidenzialità

Ai fini del presente Accordo devono intendersi per "Conoscenze preesistenti" le informazioni e le conoscenze attinenti i temi tecnici e scientifici oggetto della collaborazione che fossero in possesso di ciascuna delle Parti prima della stipula del presente Accordo (ove per informazioni e conoscenze si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni, dati, documenti, disegni tecnici, studi di ricerca, brevetti, marchi protetti, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni e conoscenze, ovvero i diritti di brevetto ottenuti in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti e in generale componenti e moduli software di prodotti proprietari ed ogni informazione e conoscenza utile ai fini della collaborazione).

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono che le Conoscenze preesistenti di proprietà di una Parte rimarranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché fossero messe a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.

Ai fini del presente Accordo, inoltre, devono intendersi "Informazioni riservate" tutte le informazioni fornite da una delle Parti o da terzi operanti per conto della predetta Parte (in seguito collettivamente la "Parte Detentrici") all'altra Parte o a terzi operanti per conto della predetta Parte (in seguito collettivamente la "Parte Destinataria") e che siano contrassegnate per iscritto o indicate per e-mail o fax come riservate.

La Parte Destinataria si impegna anche con promessa di fatto del terzo:

- a) a mantenere Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Detentrici strettamente riservate, e a non rivelarle, né in tutto né in parte, a terzi o a non consentirne o facilitarne la pubblicazione o la distribuzione e ad usare le suddette Informazioni Riservate esclusivamente per perseguire le finalità del presente Accordo;
- b) a limitare l'accesso alle suddette Informazioni Riservate unicamente ai dipendenti, collaboratori e terzi che siano tenuti ad accedere a tali Informazioni Riservate unicamente per perseguire le finalità del presente Accordo ed a verificare che tali dipendenti, collaboratori e terzi rispettino la riservatezza delle Informazioni Riservate e le utilizzino solamente per perseguire le finalità del presente Accordo;
- c) ad adottare nei confronti delle Informazioni Riservate le stesse misure di protezione e lo stesso livello di precauzioni che adotterebbe per le proprie Informazioni Riservate o private, misure e precauzioni che la Parte Destinataria garantisce quale adeguata protezione delle suddette informazioni al fine di evitarne la divulgazione, la copia o l'uso non autorizzati;
- d) a non copiare, riprodurre o riassumere per iscritto qualunque parte delle Informazioni Riservate, salvo entro i limiti necessari per perseguire le finalità del presente Accordo.

Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle Informazioni Riservate che la Parte Destinataria sia in grado di dimostrare in modo adeguato che:

- I. si trovavano già legalmente in possesso della Parte Destinataria prima della loro divulgazione da parte della parte detentrici senza che fossero soggette ad alcun obbligo di riservatezza; oppure

- II. erano già di pubblico dominio alla data alla quale sono state comunicate alla Parte Destinataria o lo sono divenute in seguito senza che ciò possa essere attribuito ad una violazione dei termini del presente Accordo commessa, per atto od omissione, dalla Parte Destinataria; oppure
- III. siano state rivelate alla Parte Destinataria, dopo la firma del presente Accordo, da un terzo che non fosse vincolato da alcun obbligo di riservatezza o di non divulgazione nei confronti della parte detentrica per quanto riguarda l'informazione rivelata ; oppure
- IV. siano state sviluppate dalla Parte Destinataria senza che fosse stata preventivamente rivelata l'Informazione Riservata di cui si tratta; oppure
- V. siano state ottenute dalla Parte Destinataria da una fonte diversa dalla Parte Detentrica; oppure
- VI. siano state rivelate dalla Parte Detentrica ad un altro soggetto senza obbligo di riservatezza; oppure
- VII. debbano essere utilizzate in giudizi, procedimenti arbitrari, indagini di polizia o di soggetti equiparati o procedimenti amministrativi a carattere di accertamento dichiarativo, costitutivo, ablatorio o sanzionatorio nei confronti del Ricevente.

Art. 5 Proprietà dei risultati

Le Parti convengono che eventuali diritti di proprietà intellettuale derivante dall'attività congiuntamente condotta nell'ambito del presente Accordo saranno ripartiti in misura proporzionale al contributo che ciascuna Parte avrà fornito allo sviluppo di tale proprietà intellettuale, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dagli appositi regolamenti interni in vigore presso le Parti. L'eventuale sfruttamento economico di invenzioni o risultati della ricerca congiunta potrà essere oggetto di separato accordo scritto tra le Parti.

Qualora i risultati di tale attività conducano alla possibilità di presentare una domanda di brevetto per una o più tecnologie o prodotti o applicazioni, i brevetti saranno presentati, salvo diversi accordi, in co-titolarità tra le Parti che hanno contribuito alla loro ideazione e definizione, e le spese di consulenza, redazione, presentazione, diritti di brevettazione, ecc. saranno equamente distribuite tra le stesse. Ogni Parte potrà non avvalersi del diritto di essere co-titolare del/i brevetto/i ed in questo caso lascerà libera l'altra Parte di presentare autonomamente la domanda di brevetto rinunciando quindi ai relativi diritti allo sfruttamento.

Qualora inoltre una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati scientifici della presente collaborazione, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e in ogni caso a citare la collaborazione nel cui ambito la ricerca è stata svolta.

Le Parti e il loro personale coinvolto nella presente collaborazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

ST 

Art. 6 Durata del contratto

La collaborazione scientifica tra CNR-ISTI e INGV nel settore di ricerca oggetto del presente Accordo avrà durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del presente Accordo (intesa come ultima tra le due date apposte). Prima della scadenza del presente Accordo le Parti potranno procedere al rinnovo mediante dichiarazioni d'intenti, previa verifica degli esiti della collaborazione di cui al presente Accordo.

In ogni caso, il presente Accordo potrà essere revocato da entrambe le Parti mediante una comunicazione scritta trasmessa con preavviso di almeno tre mesi con le modalità ed agli indirizzi indicati all'art. 10 del presente Accordo.

Art. 7 Condizioni economiche

Le Parti concordano che le attività inerenti al presente Accordo siano effettuate senza che ne derivi alcun onere economico per le Parti stesse.

Art. 8 Modalità esecutive

Lo svolgimento della presente collaborazione di ricerca tra CNR-ISTI e INGV si svolgerà sulla base del reciproco scambio di informazioni. Nell'ambito del presente Accordo potranno essere stipulati tra le due Parti eventuali atti aggiuntivi a carattere esecutivo, ognuno dei quali dovrà essere sottoposto dalle Parti alla valutazione e autorizzazione da parte dei rispettivi organi preposti. Il presente Accordo potrà inoltre essere, mediante tacito accordo tra le Parti, esteso ad ambiti scientifici ulteriori qualora ciò si rendesse necessario alla ricerca condotta nell'ambito del presente Accordo e specificata alle Premesse e all'Art. 1 del presente Accordo.

Art. 9 Mobilità del personale fra i contraenti

Salvo i casi di dolo o colpa grave, CNR-ISTI è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di INGV durante la permanenza nei locali di CNR-ISTI. INGV esonera comunque e tiene indenne CNR-ISTI da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare da INGV nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo da parte del suo personale dipendente. Salvo i casi di dolo o colpa grave, INGV da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di CNR-ISTI durante la permanenza presso i locali e le sedi di pertinenza di INGV. CNR-ISTI esonera comunque e tiene indenne INGV da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare da CNR-ISTI nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo da parte del personale dipendente di CNR-ISTI.

Art. 10 Comunicazioni

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente Accordo avrà efficacia unicamente se effettuata per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per CNR-ISTI: isti@pec.cnr.it

Per INGV: aoo.roma@pec.ingv.it

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti verranno trattati per le finalità istituzionali inerenti la gestione amministrativa e contabile del presente Accordo.

I dati verranno trattati dal personale autorizzato, con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi) con modalità di organizzazione ed elaborazione, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

Art. 12 Registrazione dell'atto

Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 13 Legge applicabile e Sottoscrizione

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in relazione allo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Accordo viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto il

(data di apposizione della firma digitale)

CNR-ISTI

Dott. Claudio Montani

Letto, approvato e sottoscritto il

(data di apposizione firma digitale)

INGV

Prof. Carlo Doglioni

ST 